



## **DEMOLIZIONE O RIMOZIONE MCA**

### **ORIENTAMENTI OPERATIVI PER BONIFICATORI**


A seguire si riportano alcuni degli obblighi previsti dalla normativa in materia, **non esaustivi** ma indicativi di situazioni di criticità riscontrate in sede di vigilanza.

- I **lavori di demolizione e rimozione di MCA**, di cui all'art. 256 del D.Lgs 81/08, rientrano a tutti gli effetti nelle lavorazioni dei cantieri temporanei mobili, così come definiti nel Titolo IV del DLgs. 81/08. Per tali lavori, pertanto, occorre adempiere agli specifici obblighi previsti all'interno di questo titolo, sia per quanto concerne l'organizzazione del lavoro (capo I) che per i rischi specifici (capo II). In aggiunta, per la rimozione di MCA trovano applicazione anche i precetti del capo III del titolo IX.
- Tenendo conto che la maggiore parte dei lavori di demolizione e rimozione di MCA riguardano le **coperture**, si sottolinea l'importanza dell'applicazione dell'art. 148 del D.Lgs 81/08 riguardo alla prevenzione delle cadute per sfondamento. Come previsto al secondo comma del sopracitato articolo, *“qualora questa resistenza (n.d.a: della copertura) sia dubbia, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi: tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”*.
- I lavori di demolizione o di rimozione di MCA possono essere effettuati solo da **imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il possesso di tali requisiti è richiesto all'impresa che esegue materialmente i lavori di demolizione e rimozione di MCA.
- Il **Piano di lavoro** di cui all'art. 256 del D.Lgs 81/08 non sostituisce il POS. Infatti contiene la valutazione dei rischi e le misure di salute e sicurezza previste e realizzate solo per la fase di demolizione/rimozione di MCA e non quelle inerenti l'eventuale cantierizzazione e/o lavorazioni successive.
- All'interno di detto Piano deve essere indicata la natura dei lavori, **data di inizio e la loro durata presumibile** (art. 256, c. 4, lett. g). La data di inizio è da intendersi come data in cui iniziano effettivamente i lavori della rimozione dei MCA e non quelli della cantierizzazione (montaggio del ponteggio, parapetti perimetrali, reti, ecc).

Qualora la data di inizio non coincida con quella indicata nel Piano di lavoro **deve essere tempestivamente comunicata** all'organo di vigilanza la nuova data di inizio lavori, per poter garantire quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione.

- Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno **30 giorni prima** dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei **casi di urgenza**. In tale ultima ipotesi, **oltre alla data di inizio**, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'**orario di inizio delle attività**.
- In sede di vigilanza sarà controllata in maniera puntuale l'uniforme distribuzione dell'**incapsulante colorato**, ovvero la lastra trattata dovrà apparire di un colore "rosso" (o altro) evidente (art. 251, c. 4, lett. e).

Esempio di incapsulante rosso **non** correttamente applicato



Esempio di incapsulante rosso correttamente applicato



**N.B: Il mancato rispetto di quanto sopra definito, così come di qualunque altro articolo di legge in materia, costituisce una violazione di precetto normativo con la conseguente emissione, in sede di vigilanza, della prescrizione ai sensi del D.Lgs 758/94.**

Si allega il link alla **lista di controllo** regionale, strumento utilizzato durante l'attività ispettiva.